



•ALERT•

12 GIUGNO 2020

# La mediazione civile e commerciale alla luce del Covid-19

## COS'È LA MEDIAZIONE

La mediazione è un'attività volta alla ricerca di un accordo fra le parti a seguito dell'intervento di un professionista iscritto in specifici albi (**il mediatore**).

Essendo finalizzata alla composizione della lite tramite vie diverse dal tradizionale percorso giudiziale, la mediazione rientra nella più ampia famiglia dei **metodi alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR)**. Più nel dettaglio, la mediazione si configura come un istituto "non avversariale" in quanto:

- è caratterizzata da profili di imparzialità, flessibilità e autodeterminazione;
- ha natura, di base, volontaria;
- permette di addivenire a una soluzione consensuale extragiudiziale conveniente e rapida.

Sulla base dell'assetto normativo vigente (d. Lgs. 28/2010 e successive modifiche) è possibile suddividere l'istituto della mediazione in **tre fondamentali categorie**: (i) mediazione facoltativa (o volontaria); (ii) mediazione obbligatoria; (iii) mediazione delegata (o demandata). Si parla di mediazione **facoltativa** laddove le parti decidano spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione. Si parla di mediazione **obbligatoria** con riferimento a quelle materie, individuate dalla legge, per cui è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperimento del procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato. Infine, si fa riferimento all'ipotesi della mediazione **delegata**, quando è il giudice che invita le parti a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo quattro mesi.



Per i dettagli sulla procedura, rimandiamo all'infografica a pagina 3.

## GLI EFFETTI DEL COVID-19 SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Il Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), ha introdotto una serie di misure urgenti in tema di Mediazione e ADR.

In particolare:

- tutti i procedimenti di mediazione già pendenti al 9 marzo 2020 sono stati sospesi fino all'11 maggio 2020;
- è stato consentito, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento della mediazione attraverso *sistemi di videoconferenza*, anche se il regolamento dell'organismo di mediazione non lo prevede espressamente. Questa previsione è stata poi estesa, con D.L. n. 28/2020, fino al 31 luglio 2020. La possibilità di utilizzare un sistema di videoconferenza è comunque subordinata al consenso di tutte le parti.

Gli effetti delle misure straordinarie adottate per contrastare Covid-19 sulla mediazione, tuttavia, non si esauriscono qui. **Altre disposizioni normative** prevedono che:

- le parti, anche se non dotate di firma digitale, possano sottoscrivere il verbale di mediazione manualmente, a patto che gli avvocati dichiarino successivamente l'autenticità della firma e firmino gli atti mediante apposizione di firma digitale;



- fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale, la parte possa conferire la procura scansionandola e trasmettendola al proprio difensore tramite strumenti di comunicazione elettronica, quali posta elettronica o Whatsapp, sempre che poi l'avvocato la sottoscriva digitalmente per attestare l'autenticità della firma del proprio cliente;
- anche il termine di durata massima del procedimento di mediazione (pari a 3 mesi) sia sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

## LA MEDIAZIONE ONLINE. ASPETTI PECULIARI E FUNZIONAMENTO

La mediazione, nella sua nuova veste telematica, presenta alcuni **aspetti senz'altro positivi**, infatti:

- contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo del distanziamento sociale permettendo di evitare l'adozione di misure di sicurezza necessarie a garantire un'efficiente e sicura gestione degli spazi chiusi in presenza di una pluralità di soggetti;
- offre maggiore flessibilità rispetto alla mediazione tradizionale, visto che gli strumenti di videoconferenza consentono alle parti di evitare scomodi spostamenti, con conseguente risparmio di tempo e denaro;
- permette di evitare, grazie ai supporti digitali utilizzati, il verificarsi di situazioni di tensione tra le parti;
- configura una soluzione snella e alternativa rispetto al contesto giudiziario non ancora pronto a ripartire a seguito dell'emergenza Covid-19.

Non sono tuttavia mancate **critiche e perplessità** nei confronti della mediazione online. Tra le principali si possono annoverare:

- la mancata presenza fisica delle parti, degli avvocati e soprattutto del mediatore, che potrebbe rendere poco efficace il meccanismo dell'istituto;
- il potenziale senso di smarrimento delle parti, dovuto all'assenza di un ambiente "fisico" nel quale interagire;
- il rischio che non tutte le parti coinvolte dispongano di adeguata strumentazione tecnologica.

Sulla base delle [indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense \(CNF\)](#) agli organismi forensi in tema di mediazione online e delle previsioni contenute nei regolamenti dei principali organismi di conciliazione che disciplinano la mediazione telematica, si possono ricostruire i suoi passaggi fondamentali:

- le nuove domande di mediazione e i documenti inerenti ai procedimenti in corso possono essere depositati telematicamente mediante invio per posta elettronica oppure caricandoli nei siti internet dedicati alla mediazione online individuati dagli organismi di mediazione;
- la segreteria dell'organismo di mediazione inoltra una comunicazione ai procuratori delle parti, con un preavviso preferibilmente non inferiore a 7 giorni, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e delle modalità di collegamento da effettuarsi tramite apposito link inserito nella comunicazione stessa;
- l'incontro di mediazione ha luogo in una "stanza virtuale", creata *ad hoc*, che consente l'accesso in web-conference esclusivamente ai partecipanti e al mediatore.

In alternativa alla modalità telematica descritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza;

- l'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione in videoconferenza è motivo di sospensione della stessa;
- durante l'incontro il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti. Il mediatore nel corso delle sessioni separate dovrà escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate se consentito dal sistema utilizzato. Le parti, nel corso delle sessioni riservate, hanno la possibilità di parlare separatamente con il mediatore e di trasmettere a quest'ultimo la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte;
- i verbali e gli accordi vengono redatti dal mediatore nel corso della videoconferenza e inviati telematicamente alle parti che stampano, firmano i documenti e li scansionano per poi inoltrarli al mediatore unitamente alla fotocopia del documento di identità;
- il mediatore verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi sottoscritti e inviati dalle parti e provvede a sua volta a firmarli.

## CONCLUSIONI

Riteniamo la mediazione online una notevole **opportunità**. Alla luce degli eventi odierni, infatti, potrebbe rappresentare uno strumento vincente nel contesto giudiziale del nostro ordinamento, primariamente data la sua **natura flessibile** e la possibilità, per le parti, di gestire l'intero procedimento senza necessità di **presenza fisica** contemporanea.

Per questo motivo, l'auspicio è che gli Organismi di mediazione recepiscono nei loro regolamenti tutte le novità, in modo che dalla situazione di crisi nascano nuove opportunità che potenzino uno strumento che diviene sempre più indispensabile.

### CONTATTI

**Martina Terenzi**

[martina.terenzi@lcalex.it](mailto:martina.terenzi@lcalex.it)

**Marco Imperiale**

[marco.imperiale@lcalex.it](mailto:marco.imperiale@lcalex.it)

**Gian Paolo Coppola**

[gianpaolo.coppola@lcalex.it](mailto:gianpaolo.coppola@lcalex.it)

